

## Ultimo comma

# SOCCIDA, OK AL REGIME SPECIALE IVA PER LE PARTI

di Vanni Fasconi e Giorgio Gavelli

L'agenzia delle Entrate ha confermato che nel contratto di soccida la qualifica di imprenditore agricolo spetta sia al soccidante che al soccidario, con la conseguenza che entrambi i soggetti possono applicare il regime speciale Iva ex articolo 34 del Dpr 633/72.

L'affermazione arriva dalla Direzione regionale dell'Emilia-Romagna, in risposta a un'istanza di interpello (prot. n. 909-920/2023) che, pur dichiarando inammissibile, merita attenzione poiché evidenzia un radicale cambio di orientamento rispetto ai chiarimenti forniti con la risoluzione 381861/1980.

In quell'occasione, l'Agenzia aveva precisato che il soccidante, per poter applicare il regime speciale Iva, doveva necessariamente possedere anche un allevamento in proprio. La Dre Emilia-Romagna ha confutato tale tesi, allineandosi all'orientamento espresso dalla Cassazione con la sentenza 987/2022.

### Rischio d'impresa condiviso

Nella soccida semplice (articoli 2170 e seguenti del Codice civile) il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento del bestiame», per cui si concretizza una impresa agricola associata, di cui sono contitolari, sebbene con obbligazioni e funzioni diverse, sia il soccidante che il soccidario. Al soccidante compete il conferimento del bestiame, nonché la direzione dell'impresa, mentre il soccidario conferisce il lavoro per la custodia e l'allevamento del bestiame, nonché la lavorazione dei prodotti ritirati dall'allevamento.

In una soccida "genuina" entrambi i contraenti condividono il rischio d'impresa e possono essere considerati imprenditori agricoli, con la conseguenza che sulla cessione dei prodotti di cui alla tabella A, parte 1, allegata al Dpr 633/1972 – derivanti dal comune esercizio dell'impresa di allevamento – tanto il soccidante quanto il soccidario possono avvalersi del regime speciale di detrazione dell'Iva di cui all'articolo 34 del Dpr 633/72.

L'agenzia delle Entrate, sulla falsa riga di quanto già affermato dalla Cassazione, conclude evidenziando come la sentenza del 2022 non sia in contrasto con le precedenti pronunce di legittimità (4913/2007 e 11597/2007), poiché in quell'occasione ci si trovava al cospetto di una soccida "fittizia", in cui il soccidante si limitava a trasferire gli animali al soccidario senza partecipare in alcun modo all'attività di allevamento.

L'orientamento espresso dalle Entrate va accolto con favore anche al fine di dare sempre maggiori certezze applicative a un istituto fondamentale per il settore dell'allevamento, su cui si auspicano chiarimenti anche per quanto concerne la monetizzazione del contratto di soccida (si veda il Sole 24 Ore del 19 giugno scorso).

Al cospetto di una soccida genuina e di una corretta ripartizione degli animali, non dovrebbero sorgere dubbi sulla possibilità per il soccidario di fatturare la propria quota di animali al soccidante, così come ha concluso la Corte di cassazione nella sentenza n. 15764 depositata il 6 giugno 2023.